DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1995

recante modifica della decisione 95/357/CE che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi, che definisce norme dettagliate sui controlli che debbono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione e che abroga la decisione 94/24/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/36/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [2], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6,

considerando che la decisione 95/357/CE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 96/35/CE [4], stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi;

considerando che i servizi della Commissione hanno ispezionato alcuni posti frontalieri; che inoltre gli Stati membri hanno la facoltà di proporre il ritiro dall'elenco di posti già iscritti o l'inclusione nell'elenco stesso di nuovi posti che devono essere preliminarmente ispezionati;

considerando che, in base ai risultati delle ispezioni e alle proposte formulate dalle competenti autorità degli Stati membri, occorre modificare di conseguenza la decisione 95/357/CE della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 95/357/CE è modificato come segue:

1) nella parte riguardante la Germania, le indicazioni relative al posto di ispezione frontaliero di Rügen sono sostituite dalle seguenti:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	« Rügen	Porto	×	×	×	× »				

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[3] GU n. L 211 del 6. 9. 1995, pag. 43.
[4] Vedi pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.

2) nella parte riguardante la Grecia, le indicazioni relative ai posti di ispezione frontalieri sono sostituite dalle seguenti:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	« Evzoni	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
	Hellenikon-Athina	Aeroporto	×	×	×	×			×	Fino al 30. 6. 1996
	Idomeni	Ferrovia					×	×		
	Igoumenitsa	Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	Kakavia	Strada	×	×	×	×	×	×	×	Fino al 30. 6. 1996
	Neos Kafkassos	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
		Ferrovia	×	×	×	×	×	×	×	
	Ormenion	Strada	×	×	×	×	×	×	×	Fino al 30. 6. 1996
	Patra	Porto	×	×	×	×				
	Peplos	Strada		×		×	×	×	×	
	Pireas	Porto	×	×	×	×				
	Promachonas	Strada	×	×	×	×	×	×	×	Altri animali
		Ferrovia					×	×	×	Fino al 30. 6. 1996
	Thessaloniki	Porto	×	×	×	×	×	×	×	Fino al 30. 6. 1996
		Aeroporto	×	×	×	×			×	Fino al 30. 6. 1996 »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione